NORMATIVA DI PIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

(approvato con delibera consiliare n.22 del 06/03/2006)

- Art.1 Zonizzazione
- Art.2 Prescrizioni generali Durata
- Art.3 Autorizzazioni
- Art.4 Parametri numerici per il rilascio di nuove autorizzazioni
- Art.5 Trasferimento
- Art.6 Distributori automatici
- Art.7 Domande concorrenti
- Art.8 Autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi
- Art.9 Revoca dell'autorizzazione
- Art.10 Sanzioni
- Art.11 Disposizioni transitorie
- Art.12 Abrogazione norme
- Art.13 Entrata in vigore

Art.1 – Zonizzazione

Il territorio comunale non necessita di una delimitazione cartografica delle zone in quanto presenta già una divisione naturale che evidenzia:

- un centro cittadino che si sviluppa attorno alle mura della città vecchia (su un'area facilmente individuabile all'interno di un triangolo che ha come delimitazione le n.3 rotatorie di ingresso alla città (loc. Pasquer, Via Culiada, Stazione ferroviaria) nel quale risultano dislocati n.3 punti vendita esclusivi e n.1 punto vendita non esclusivo quotidiani in via Rizzarda 30/b;
- un'area limitrofa alla precedente che la circonda come un anello e che è caratterizzata da quartieri residenziali, ben collegati al centro, serviti da altrettanti esercizi (loc. Boscariz Farra Traversere Pasquer),oltre a quello all'interno dell'Ospedale Civile e al punto vendita non esclusivo presso un supermercato in via Zuecca;
- il rimanente territorio, caratterizzato da aree aperte e dai centri frazionali, di questi i maggiori (Mugnai Foen Villabruna, zona di transito per altre frazioni quali Arson e Lasen) serviti da altrettanti esercizi.

Pertanto non si provvede a suddividere tali aree in altrettante specifiche zone in quanto, data la morfologia del territorio, la presenza di vincoli e edifici storici di grande pregio – anche nelle frazioni – ciò potrebbe risultare in contrasto con i principi di salvaguardia della domanda/offerta cui aspira il presente provvedimento.

Di fatto, la delimitazione delle aree di domanda/offerta come ora presenti, verrà comunque garantita disciplinando il trasferimento degli esercizi operanti ora all'interno delle stesse.

Art.2 Prescrizioni generali - Durata

Le presenti norme e direttive, unitamente alla relazione tecnica costituiscono il Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici del comune di Feltre a seguito di quanto disposto dall'art.6 comma 2 del D.Lgs 170/2001 e delle norme regionali in materia.

L'esercizio delle attività di rivendita di quotidiani e periodici è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e dal presente piano, anche dai regolamenti comunali vigenti e dalle

disposizioni regionali.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dalle norme di cui al primo comma si farà ricorso alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 114/1998 per quanto applicabili.

Il presente piano ha la durata di quattro anni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione ed esplicherà, comunque, la sua efficacia fino alla sua revisione e/o modifica.

Art.3 Autorizzazioni

L'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici sia su suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico che su edificio privato è soggetta all'autorizzazione di cui all'art.2, comma 2 del D.Lgs 170/2001 nei casi di nuova apertura e trasferimento dei punti di vendita esclusivi.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D. Lgs 114/1998. Le istanze, finalizzate ad ottenere l'autorizzazione predetta devono contenere tutti gli elementi e/o autocertificazioni previste dalla normativa in materia.

L'autorizzazione è rilasciata in conformità alle norme del presente piano, alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di igiene, polizia urbana, edilizia e del Codice della Strada.

Art.4 Parametri numerici per il rilascio di nuove autorizzazioni

Il rilascio di nuove autorizzazioni per la vendita esclusiva di quotidiani e periodici di cui all'art.2, comma 2 del D. Lgs 170/2001 è consentito nel rispetto dei parametri numerici di seguito indicati:

1. si considera ottimale **il numero di 14 rivendite** corrispondenti ai sotto indicati esercizi e vincolate alle rispettive aree di insediamento attuale:

PUNTI VENDITA ESCLUSIVI ESISTENTI:

(Autorizzati ai sensi della precedente normativa)

N:	UBICAZIONE	TIPO VENDITA
	AREA CENTRO	
1	C/o Eurospesa P.le Tancredi Parmeggiani	SOLO quotidiani e periodici
2	Largo Castaldi n.2	SOLO quotidiani e periodici
3	Via Tezze n.11	SOLO quotidiani e periodici
	AREA LIMITROFA	
4	Via Casonetto n.3	Non alimentare
		+ quotidiani e periodici
5	C/o Ospedale civile	Misto
		+Quotidiani e periodici
6	Via Fusinato 37/A	Non alimentare + quotidiani e periodici
7	Via Boscariz 25	Non alimentare Tab. spec. T
		+ quotidiani e periodici
8	Via Sanguinazzi 32/A	Misto
	-	+ quotidiani e periodici
9	Viale del Piave (c/o stazione FF)	PE -Non alim. Tab. spec. T.
		+ Quotidiani e periodici
10	Viale Pedavena 23	Non alimentare Tab. spec. T
		+ Quotidiani e periodici
11	Via Culiada 19	Aliment Non aliment
		+ quotidiani e periodici
	AREA FRAZIONI	
12	Via Scuole (Mugnai)	Alim Non alim

		+ quotidiani e periodici
13	Via Marchesan 2 (Villabruna)	Alim. Non alim Tab. Spec. T
		+Quotidiani e periodici
14	Via Foen 28 (Foen)	Non alim Tab. spec. T
		+ quotidiani e periodici

2. possono essere previste ulteriori autorizzazioni nel caso di nuovi insediamenti urbanistici tali da necessitare, per caratteristica o densità, un tale servizio esclusivo;

Nel caso di cessazione definitiva di una rivendita esistente, tale disponibilità permetterà il rilascio di una nuova autorizzazione solamente nell'ambito dell'area del precedente insediamento. Al fine di consentire il ripristino del servizio, la nuova rivendita può anche essere inserita in un esercizio promiscuo, purché venga garantito un minimo di superficie pari a mq.20 riservato esclusivamente per giornali quotidiani e periodici.

In alternativa al precedente punto, in assenza di richieste di autorizzazioni di nuovi punti esclusivi di vendita e tenuta ferma l'area di pertinenza, può essere valutata l'opportunità di scindere il servizio reso in altrettanti esercizi non esclusivi, uno per la vendita di soli quotidiani e uno di soli periodici, accogliendo le relative dichiarazioni di cui al D.Lgs. 24/4/2001, n.170, art.2 comma 5°.

Art.5 Trasferimento

I punti di vendita esclusivi indicati al precedente art.4 sono vincolati:

❖ alla attività commerciale nella quale sono inseriti.

Il trasferimento in gestione o in proprietà della rivendita è ammesso solamente se riferito anche a tale attività; (comprendendo in questi anche i tre esercizi che attualmente trattano in via esclusiva la vendita di quotidiani e periodici, in quanto derivando comunque dalla regolamentazione della legge 426/1971, e dal suo regolamento di attuazione il D.M. 375/1988 che istituì le tabelle merceologiche, al successivo D.M. 561/1996 che ridusse a n.5 le categorie della tabella XIV – tra cui giornali e riviste, ed infine dal D.Lgvo 114/1998 – che ha introdotto la disciplina degli esercizi di vicinato per la vendita di prodotti NON ALIMENTARI quali essi sono ora considerati);

all'area di attuale insediamento.

Nell'ambito di tali aree, sono consentiti solamente i trasferimenti in zone vicine o comunque entro un determinato raggio dall'ubicazione originaria della rivendita pari a mt..100 nel centro Città e nei Centri delle frazioni ed a mt.200 per i quartieri ecc., valutate comunque le esigenze oggettive di garanzia del servizio reso.

Il trasferimento deve essere fatto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme ed i particolare di quelle di cui all'art.4;

Questa procedura non trova applicazione per quanto riguarda la rivendita posta all'interno dell'Ospedale civile che è strettamente vincolata a tale struttura.

Art.6 distributori automatici

Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo distributori automatici non sono soggette ad autonoma autorizzazione di cui all'art.3 se collocate all'interno o ad una distanza massima pari a mt.2 dal punto di vendita, purchè gestite dal titolare della rivendita stessa, fatta salva l'applicazione dell'art. 17 del L. Lgs 114/1998.

Art. 7 domande concorrenti

Si considerano domande concorrenti le istanze pervenute al protocollo generale del Comune nel medesimo giorno.

Fatto salvo il principio di priorità dato dai criteri Regionali che deve tenere conto della soluzione migliore dal punto di vista della localizzazione, dell'accessibilità e delle aree di sosta, al fine del rilascio dell'autorizzazione le istanze sono valutate anche in base ai seguenti ulteriori criteri di priorità:

- nel caso di <u>concorrenza tra domande di trasferimento</u> di un punto di vendita esistente <u>e domande di apertura di nuovi punti vendita</u> è data priorità all'istanza di trasferimento, in tal caso si considera assegnatario del punto di vendita lasciato scoperto il richiedente il nuovo punto di vendita, salvo rinuncia dello stesso entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione.
- Ne caso di <u>concorrenza fra domande di trasferimento</u> di punti di vendita esistenti è data priorità alla ditta che ha subito nel corso del biennio 2003/2004 la maggiore perdita in termini di fatturato e di copie vendute.
- Nel caso di <u>concorrenza fra domande di nuova apertura</u> verrà data priorità alla domanda che individua la maggiore superficie di vendita riservata a quotidiani e periodici.

Art.8 Autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita non esclusiva di quotidiani e periodici sono rilasciate ai soggetti di cui all'art.2, comma 3 del D. Lgs 170/2001 nel rispetto dei seguenti parametri:

- deve essere garantita una distanza pedonale da rivendita esclusiva o da analoga rivendita non esclusiva, nella misura minima di mt.300;
- tale distanza viene ridotta fino a mt.200 nel caso in qui gli esercizi siano ubicati, in riferimento alla direttrice di marcia, sui lati opposti alla via di insediamento.

Nel caso in cui pervengano domande di punti di vendita non esclusivi nel medesimo giorno e per la medesima tipologia (quotidiani o periodici), le stesse verranno valutate in base ai seguenti criteri di precedenza:

- esercizio che presente la soluzione migliore dal punto di vista della localizzazione, dell'accessibilità e delle aree di sosta;
- esercizio che garantisce la maggiore superficie di rivendita.

art.9 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- non venga attivato il punto vendita entro 12 mesi dalla data del titolo autorizzatorio, fatta salva la possibilità di proroga per comprovati motivi non dipendenti dal titolare;
- qualora l'operatore sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

art.10 Sanzioni

Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici è fatto divieto di:

- rifiutare di porre in vendita una testata e comunque non assicurare la parità di trattamento per le diverse testate previsto dall'art.4 del D. Lgs 170/2001;
- esporre e vendere ai minori riviste vietate per legge ai minorenni;

Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa prevista dal vigente regolamento comunale approvato ai sensi dell'art. 7/bis del TU 267/2000, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

Art.11 Disposizioni transitorie

Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano l'attività di vendita di quotidiani e periodici, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici, esclusivi e non, pervenute a questa Amministrazione dal termine del periodo di "sperimentazione" e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, saranno archiviate d'ufficio ed agli interessati verrà comunicata l'archiviazione.

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 12 – Abrogazione norme

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Art.13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio, in base al combinato disposto dagli articoli 124 TU n. 267/2000 e 10 disposizioni preliminari al Codice civile.